

STATUTO

O. d. v. "MINERVA"

(SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE)

Indice

Art. 1 - Denominazione

Art. 2 - Scopo

Art. 3 – Soci

Art. 4 – Requisiti di ammissione persone fisiche – "Soci ordinari"

Art. 5 – Requisiti di ammissione altri ETS o enti non lucrativi – "Soci aderenti"

Art. 6 – Diritto di voto

Art. 7 – Partecipazione alla vita associativa

Art. 8 – Quote associative

Art. 9 – Modalità di ammissione

Art. 10 – Diritti e obblighi dei soci

Art. 11 – Perdita della qualità di socio

Art. 12 – Recesso

Art. 13 – Esclusione

Art. 14 – Organo sociali dell'Associazione

Art. 15 – Composizione dell'Assemblea dei soci

Art. 16 – Funzioni dell'Assemblea

Art. 17 – Convocazione dell'Assemblea

Art. 18 – Validità

Art. 19 – Pubblicità delle delibere

Art. 20 – Composizione del Consiglio Direttivo



Art. 21 – Funzioni del Consiglio Direttivo

Art. 22 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Art. 23 – Il Presidente, funzioni

Art. 24 – Organo di controllo

Art. 25 – Organo di Revisione legale dei conti

Art. 26 – Esercizio sociale

Art. 27 – Bilancio presentazione e approvazione

Art. 28 – Utili e avanzo di gestione

Art. 29 – Patrimonio sociale

Art. 30 – I libri dell'Associazione

Art. 31 – Pubblicazioni

Art. 32 – Promozione e realizzazione delle iniziative

Art. 33 – Attività e formazione

Art. 34 – Convenzioni

Art. 35 – Personale retribuito

Art. 36 – Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Art. 37 – Responsabilità dell'Associazione

Art. 38 – Assicurazione dell'Associazione

Art. 39 – Devoluzione del patrimonio

Art. 40 – Disposizioni finali

Art. 41 – Foro competente

Art. 42 – Norma transitoria



[Handwritten signatures]

Art. 1 – Denominazione

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s. m. i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore (Ets), l'Organizzazione di volontariato (O. d. v.) "MINERVA" con la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo O. d. v. potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione "MINERVA" ha sede in Nova Siri Marina (MT) alla via Aldo Moro snc.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il trasferimento della sede legale dovrà essere deliberato dall'assemblea a maggioranza assoluta degli associati.

L'associazione "MINERVA" può istituire sedi periferiche e/o operative.

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s. m. i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

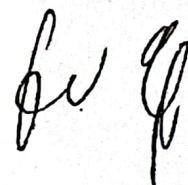
L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del Codice civile.

Art. 2 – Scopo

L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017, comma 1, lettere:



- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

Nello specifico:

L'Associazione "MINERVA", effettua studi, ricerche, iniziative ed interventi intesi a promuovere e valorizzare le professionalità di chi svolge la sua attività professionale o la sua attività di volontariato nell'ambito della Protezione Civile o in attività strettamente connesse ad essa; promuove ed effettua studi, ricerche, iniziative ed interventi volti alla divulgazione dello sviluppo scientifico, giuridico culturale ed economico nei settori della Protezione Civile, della Difesa Civile e della sicurezza Civile promuove ogni iniziativa utile e atta a fornire e realizzare assistenza nelle attività di prevenzione, previsione, soccorso e ripristino delle normali condizioni di vita nel settore della Protezione Civile e della Difesa Civile; promuove e realizza programmi di studi e di ricerche finalizzati alla Protezione Civile anche in collaborazione con Enti Locali, Istituzioni, Istituti di Ricerca, Università ed altre Associazioni; fornisce valutazioni in materia di Protezione e Difesa Civile, oltre che valutazioni su prodotti quali studi, programmi e piani di Protezione Civile; compie attività di sperimentazione ed elabora progetti pilota; promuove e svolge attività di formazione e di informazione in materia di Protezione, di Difesa e di Sicurezza Civile, anche attraverso la realizzazione di corsi di formazione a vari livelli (base e specializzazione) e/o interventi di formazione a distanza, nonché di corsi di formazione per sommozzatori, bagnini e qualsiasi altra attività formativa connessa al soccorso in genere. Per la realizzazione di particolari attività di formazione, studio, ricerca e/o servizio, l'Associazione "Minerva" può stipulare apposite convenzioni con Istituti Scientifici, Organizzazioni, Associazioni, Enti Pubblici e/o Privati Italiani e/o Stranieri, realizza attività di informazione, anche facendo ricorso alle più avanzate tecnologie ed ad un Portale sulla Protezione Civile, Difesa Civile e Sicurezza Civile realizzato dalla stessa Associazione "MINERVA"; svolge attività di programmazione e collegamento con tutte le forme di volontariato, soprattutto quelle specifiche di Protezione Civile, Difesa Civile e Sicurezza Civile, al fine di assicurare loro un sostegno ed un adeguato sviluppo sul territorio nazionale ed internazionale; svolge attività di prevenzione, di soccorso e di supporto alle istituzioni in materia di pubblica calamità e di Protezione Civile, come nel caso di incendio, terremoto, alluvione, incidente stradale e ferroviario,



annegamento, crollo di edifici o ponti, soccorso stradale, soccorso cittadino, viabilità e qualsiasi altro evento che possa pregiudicare l'incolumità pubblica; l'Associazione "MINERVA" può, anche in unione con Istituti Scientifici, Organizzazioni, Associazioni, Enti Pubblici e/o Privati Italiani e/o Stranieri, attuare ogni altra iniziativa volta al raggiungimento degli scopi sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il perseguimento delle finalità di interesse generale dell'Associazione sarà indirizzato prevalentemente a favore dei terzi. Nello svolgimento delle attività di interesse generale l'Associazione si avvarrà prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.



Art. 3 – Soci

Possono essere Soci dell'Associazione:

- Le persone fisiche disposte a concorrere al perseguimento degli scopi dell'Associazione mediante la sottoscrizione di quote associative "Soci ordinari":
- Altri ETS o enti non lucrativi "Soci aderenti".

L'ammissione dei soci aderenti potrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art.32 c. 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 4 - Requisiti di ammissione persone fisiche – "Soci ordinari"

L'ammissione di nuovi soci deve essere improntata a consentire il libero svolgimento della personalità dei singoli al proprio interno, quale strumento di promozione e di attuazione di principi di pluralismo, solidarietà, partecipazione e sussidiarietà come

previsto dagli artt. 2, 3, 18 e 118 del Costituzione, nel rispetto dei principi di democraticità e partecipazione.

I requisiti sui quali si fonda l'ammissione dei nuovi associati sono fondati su criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale dell'Associazione coerentemente con quanto previsto all'articolo 21 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

I requisiti per l'ammissione delle persone fisiche sono i seguenti:

- possesso della maggiore età
- non avere riportato condanne penali
- non avere assunto nei confronti dell'associazione posizioni diffamatorie individuali o all'interno di gruppi
- essere portatori di interessi omogenei rispetto a quelli che hanno determinato la costituzione del rapporto associativo
- in nessun caso sarà possibile non accettare un socio di diversa cittadinanza da quella italiana

Sarà possibile a insindacabile decisione del consiglio direttivo ammettere anche associati non in possesso della maggiore età, consentendo l'ammissione di soci ultraquattordicenni sia pure sotto il coordinamento e la rappresentanza di associati adulti.

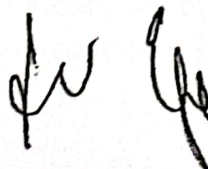
Nel caso in cui l'associato riporti condanne penali nel corso del rapporto associativo, esso sarà momentaneamente sospeso fino a sentenza definitiva passata in giudicato, e in quest'ultimo caso sarà facoltà del consiglio direttivo non interrompere il rapporto associativo considerata la funzione rieducativa della pena come presupposto per la riabilitazione del condannato e la sua riammissione nel consorzio sociale.

Art. 5 - Requisiti di ammissione altri ETS o enti non lucrativi – "Soci aderenti"

L'ammissione di "Soci aderenti" (Altri ETS ed enti non lucrativi) sarà valutata in modo da ammettere enti la cui natura sia omogenea con quella dell'Associazione.

L'ammissione dei soci aderenti potrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art.32 c. 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 6 – Diritto di voto



Tutti i soci hanno diritto di voto in assemblea, ad esclusione di quelli il cui periodo minimo di iscrizione è inferiore a tre mesi.

I soci aderenti intervengono e hanno diritto di voto attraverso un rappresentante formalmente designato.

Avranno diritto di voto anche i soci morosi o che abbiano manifestato la propria volontà di rassegnare le dimissioni. Il socio avrà sempre diritto di voto fintanto che non è stato cancellato dal libro dei soci.

I soci minorenni eserciteranno il diritto di voto mediante la rappresentanza della potestà genitoriale o del rappresentante legale.

Art. 7 – Partecipazione alla vita associativa

La partecipazione alla vita Associativa è a tempo indeterminato, salvo i casi di dimissioni volontarie, morosità, sospensione o radiazione.

Art. 8 – Quote associative

Le Quote Associate sono stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Modalità di ammissione

Modalità di ammissione persone fisiche "Soci ordinari":

L'ammissione di un socio ordinario è disposta con deliberazione del Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La decisione sarà assunta entro il termine di 60 giorni dalla domanda. La deliberazione è comunicata all'interessato. Entro 30 giorni il socio dovrà provvedere al versamento della quota associativa e da allora l'adesione sarà annotata nel libro degli associati.

In caso di comunicazione di rigetto della domanda, adeguatamente motivata, il soggetto ha 60 giorni di tempo per chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea. L'assemblea delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

Modalità di ammissione altri ETS o enti non lucrativi – "Soci aderenti":

L'ammissione di un socio aderente è disposta su proposta del Presidente al Consiglio direttivo, relativamente a enti che abbiano maturato particolari meriti nei settori nei

quali l'Associazione opera. La decisione sarà assunta negli stessi termini sopra indicati e sarà comunicata all'ente aderente. Entro gli stessi termini previsti per i soci ordinari dovrà essere versata la quota associativa al fine dell'annotazione nel libro degli associati. Il Consiglio direttivo potrà deliberare che l'ente associato sia esonerato dal versamento della quota associativa e comunicare l'avvenuta annotazione nel libro degli associati.

Art. 10 – Diritti e doveri dei soci

I soci dell'associazione hanno i seguenti diritti:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, consultare i verbali e il rendiconto economico, consultare i libri sociali;
- e) esaminare presso la sede sociale i libri di cui all'articolo 30 del presente Statuto e di ottenere estratti;
- f) devono provvedere al pagamento della quota annuale di adesione;
- g) devono prestare osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione.

La quota annuale di cui alla lettera f) dovrà essere versata entro trenta (30) giorni dalla richiesta all' uopo formulata dal Segretario Tesoriere. Il Socio sarà considerato moroso decorsi trenta (30) giorni dalla scadenza del termine per il versamento di cui sopra.

Ai Soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri, validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato ed autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

I soci dell'associazione hanno i seguenti doveri:

- promuovere l'associazionismo, l'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- conoscere le attività di interesse generale dell'associazione per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- adottare nell'attività di volontariato un comportamento in linea con le buone regole di condotta civile ed essere di esempio verso i terzi nell'espletamento del proprio operato;
- adottare un comportamento rispettoso e collaborativo verso gli altri associati;
- uniformarsi alle disposizioni, regole, condotte, indicazioni fornite dagli organi che rappresentano l'associazione di cui al presente statuto;
- conoscere lo statuto e il regolamento dell'associazione;
- versare annualmente la quota sociale.

Art. 11 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per morosità, recesso, esclusione, morte o estinzione e perdita dei requisiti di onorabilità. Resta inteso che i motivi che determinano la perdita della qualità di socio devono comunque essere sottoposti alla valutazione e approvazione del Consiglio Direttivo. Il socio cessato o i suoi successori eredi non hanno diritto alla liquidazione delle quote di adesione, ed altre somme o ad altri beni, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 12 – Recesso

Ogni associato ha diritto di recedere dall'associazione. La dichiarazione di recesso deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno.

Il recesso è immediatamente efficace nel momento in cui è comunicato al consiglio direttivo. Quest'ultimo dovrà procedere alla cancellazione dal libro dei soci con la stessa decorrenza.

Il socio receduto non potrà aderire ad altra associazione dello stesso scopo sociale e affinità della Minerva prima di un anno dall'avvenuto recesso, salvo quando il consiglio direttivo ne rilascia autorizzazione.

Art. 13 – Esclusione

L'esclusione nei confronti del Socio sarà deliberata, su parere del Consiglio Direttivo dall'Assemblea dei Soci. Nel provvedimento di esclusione dovranno essere chiaramente esposte le motivazioni, al fine di poter permettere al socio escluso di presentare reclamo.

Il socio escluso ha diritto di presentare reclamo al consiglio direttivo entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di esclusione. La mancata proposizione del reclamo entro il suddetto termini renderà inefficace il reclamo proposto dal socio.

Il consiglio direttivo esaminerà il reclamo proposto e sottoporrà le proprie osservazioni sull'accoglimento/rigetto del reclamo all'assemblea dei soci, che deciderà nella prima convocazione utile ove non appositamente convocata. La decisione dell'assemblea sul reclamo sarà comunicata al socio escluso e avrà valore definitivo; comporterà in caso di rigetto la cancellazione con effetto dalla data della stessa dal libro dei soci.

Art. 14 – Organi sociali dell'Associazione

Gli Organi sociali dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente e il Vicepresidente;
- d) L'Organo di controllo;
- e) L'Organo di revisione;

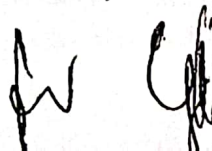
Art. 15 – Composizione dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta dai Soci iscritti nel Libro dei Soci al momento della spedizione dell'avviso di convocazione. Ogni Socio ha diritto ad un voto.

Art. 16 – Funzioni dell'Assemblea

L'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;



- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulle azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati in caso di reclamo adottata dal consiglio direttivo e sulla ammissione degli aspiranti soci in caso di reclamo avverso la delibera motivata di non ammissione;
- f) delibera sulla revoca e sulla azione di responsabilità del presidente;
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 17 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata in sede ordinaria almeno una volta l'anno entro i primi 4 (quattro) mesi dell'esercizio finanziario per l'approvazione del Bilancio Consuntivo e Bilancio Preventivo, e della relazione sull'attività svolta e per deliberare sulle altre materie proposte all'Ordine del Giorno dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente Statuto.

L'Assemblea, è altresì, convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario e quando lo richieda un numero di Soci che rappresenti almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con formale comunicazione scritta, Fax, e-Mail o SMS, spediti almeno 7 (sette) giorni prima della data di convocazione contenente l'ordine del giorno, l'ora, il giorno ed il luogo della prima e della seconda convocazione. Tra la data della prima e della seconda dovrà intercorrere un tempo di almeno 24 ore.

La pubblicazione sul sito internet dell'Associazione della convocazione dell'Assemblea dei Soci contenente l'Ordine del Giorno, l'ora, il giorno ed il luogo della prima e della seconda convocazione almeno 30 (trenta) giorni prima della data di convocazione, sostituisce a tutti gli effetti la formale comunicazione scritta. In caso di estrema urgenza, l'Assemblea potrà essere convocata mediante Telegramma, Fax, e-Mail o

SMS, spediti almeno 3 (tre) giorni prima della data di convocazione e parimenti contenente l'Ordine del Giorno, l'ora, il giorno ed il luogo della prima e della seconda convocazione.

Art. 18 – Validità

In via ordinaria le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta (la presenza di almeno la metà degli associati) non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. La delega dovrà pervenire al Presidente in forma scritta e controfirmata dal delegante prima dell'apertura delle operazioni di voto dell'Assemblea.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea elegge il proprio Presidente ed il Segretario.

Il presidente dell'assemblea regola lo svolgimento dei lavori dell'adunanza.

I verbali dell'Assemblea sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19 – Pubblicità delle delibere

Le deliberazioni dell'assemblea saranno pubblicate sul sito dell'Associazione e conservate agli atti presso la sede dell'Associazione stessa.

Art. 20 – Composizione del Consiglio Direttivo

IL Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) a 13 (tredici) membri nominati dall'Assemblea.



I componenti del Consiglio Direttivo che rappresentano persone giuridiche possono nominare un loro supplente.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti.

Art. 21 – Funzioni del Consiglio Direttivo

IL Consiglio Direttivo:

- a) elegge fra i propri componenti il Presidente dell'Associazione e il Vicepresidente;
- b) redige il bilancio dell'Associazione;
- c) delibera sulla convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- d) redige il programma dell'attività;
- e) provvede alla nomina del Tesoriere;
- f) delibera l'entità delle quote annuali;
- g) redige, se necessario, il regolamento Interno e ne cura l'applicazione;
- h) può nominare una "Giunta Esecutiva" a cui delegare la gestione degli affari correnti;
- i) può delegare al Presidente ed al Vicepresidente specifiche competenze del Direttivo stesso;
- j) può nominare uno o più Comitati composti da Consiglieri, o da esperti, in cui attribuire specifiche materie/funzioni;
- k) delibera sull'ammissione dei nuovi soci e sui provvedimenti di reclamo;
- l) delibera sull'eventuale spostamento della sede da Nova Siri Marina (MT) e sull'istituzione di sedi periferiche.

Art. 22 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il consiglio Direttivo si riunisce, di norma, presso la sede dell'associazione o anche in altre località stabilita dal presidente, sentito lo stesso consiglio.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente quando lo richieda almeno 1/3 (un terzo) dei membri effettivi del consiglio stesso. Per la validità delle delibere è

necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti; **in caso di parità prevale il voto del Presidente.**

Nel caso venga a mancare uno o più consiglieri, il consiglio **direttivo** provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti, salvo **ratifica dell'assemblea** nella prima seduta utile. Allorché la graduatoria fosse esaurita, **ovvero insistente**, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

La mancata partecipazione ingiustificata da parte di un consigliere a **2 (due)** sedute del consiglio comporta automaticamente la dichiarazione di **decadenza dell'incarico.**

Art. 23 - Il Presidente, funzioni

Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione, in caso di assenza o di impedimenti, la legale rappresentanza dell'Associazione spetta il Vicepresidente.

Al presidente è delegata la gestione degli affari correnti e provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo.

Il presidente può adottare provvedimenti di urgenza che dovranno però essere sottoposti alla ratifica del consiglio direttivo nella sua prima riunione utile.

Il presidente convoca l'Assemblea dei soci (con le modalità di cui all'art. 15) ed il consiglio direttivo (secondo il disposto dell'art. 20).

In caso di assenza o impedimento del presidente, i provvedimenti di urgenza possono essere adottati dal Vicepresidente, che curerà, altresì, di sottoporli alla ratifica del consiglio direttivo nella prima riunione.



Art. 24 - Organo di controllo

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i suddetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- a) Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

c) Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

d) Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ogni associato può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo.

Art. 25 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

Art. 26 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio a trentuno di dicembre di ogni anno.

Art. 27 – Bilancio presentazione e approvazione

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il presidente, con l'ausilio del tesoriere, predispone annualmente, entro il 28 febbraio di ogni anno unitamente alla relazione giustificativa, il bilancio preventivo e consuntivo, che dovrà essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione.

Il bilancio, con i documenti giustificativi, deve essere a disposizione dei soci, almeno 10 (dieci) giorni prima del termine fissato per l'assemblea.

Art. 28 – Utili e avanzi di gestione

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo **indiretto**, utili e **avanzi** di gestione nonché fondi, riserve o capitale **durante la propria vita** ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'**obbligo** di utilizzare **il patrimonio**, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate **comunque denominate**, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo **perseguimento delle finalità** previste.

Art. 29 - Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- Dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione;
- Dalle quote sociali, da donazioni, **contributi**, libere **elargizioni** e lasciti;
- Dalle quote associative;
- Dai beni acquisiti in proprietà dall'associazione;
- Dai residui annuali di gestione;
- Dai versamenti volontari dei soci;
- Dai contributi di Enti Pubblici e **privati**, di soggetti **societari** e di persone fisiche;
- Dalle entrate relative all'attività dell'Associazione;
- Dalle raccolte pubbliche di fondi;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 30 – I libri dell'Associazione

Oltre ai libri e alle scritture **richiesti dalla legge**, l'Associazione **deve** tenere:

- a) Libri dei soci;
- b) Il libro delle adunanze e **delle deliberazioni dell'assemblea**, in cui devono essere trascritti anche i verbali **redatti per atto pubblico**;
- c) Il libro delle adunanze e **delle deliberazioni del consiglio direttivo**;
- d) Il libro delle adunanze e **delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti**, se nominato.

I libri cui alle lettere a), b), c) sono tenuti a cura dell'associazione, **il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura del Collegio dei revisori dei conti, se nominato.**

I soci hanno diritto di esaminare presso la sede sociale i **libri di cui alla lettera a), b), c) e d) del presente articolo** e di ottenere estratti.

Art. 31 – Pubblicazioni

Le **pubblicazioni** ed il materiale informativo/formativo, **redatto a cura dell'Associazione** sia su supporto cartaceo che su supporto informativo, è **inteso esclusivamente a diffondere, senza fine di lucro, gli scopi statutari.**

Art.32 – Promozione e realizzazione delle iniziative

La promozione e la relazione delle attività e delle iniziative di cui all'art. 2 del presente statuto saranno effettuate in aderenza ai principi statutari per il perseguimento delle finalità istituzionali con la partecipazione dei soci.

Potrà essere consentita la partecipazione di terzi, senza una specifica organizzazione e dietro pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione. Ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986.

Art. 33 – Attività e formazione

Esclusivo nell'esercizio dell'attività istituzionale per la realizzazione delle finalità stabilite dallo statuto.

Le stesse sono assunte a titolo di liberalità, e non costituiscono controprestazioni di cessioni di bene o prestazioni di servizi effettuati dall'Associazione, salvo i casi di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

In tali casi potranno essere effettuate anche offerte di beni di modico valore ai sovventori, conformità alle disposizioni contenute nell'art. 108 – comma 2-bis – del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986.

Art. 34 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 35 - Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 36 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 37 - Responsabilità dell'Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 38 - Assicurazione dell'Associazione

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 39 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 40 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 41 - Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione di quanto contenuto nel presente statuto ed in qualsiasi causa imputabili all'attività statutaria il Foro competente è quello di Matera.

Art. 42 - Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al **Registro unico nazionale del terzo settore** che risultano essere incompatibili con l'attuale **disciplina** trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella **denominazione, in via automatica** e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella **corrispondenza e nelle comunicazioni**

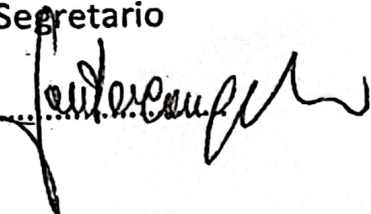


fw

con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il nuovo statuto sociale dell'Associazione di Volontariato Minerva sarà conservato agli atti e verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Il Segretario

.....

Il Presidente

.....